

## DGR 3651 dd. 21.11.2003

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente “Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia”;

VISTO in particolare l’articolo 24, comma 1, lett. g), della legge medesima, che prevede, fra le attribuzioni delle Province in materia di gestione della fauna, l’organizzazione, su delega della Regione, dei corsi abilitativi all’esercizio venatorio e all’esercizio della caccia di selezione;

VISTO che l’abilitazione all’esercizio della caccia di selezione è disciplinata dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, così come modificato dall’articolo 43, comma 13, della legge regionale n. 30/1999, che prevede che possono esercitare la caccia di selezione coloro i quali abbiano frequentato un apposito corso da effettuarsi ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera g) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30;

VISTO che l’articolo 12 del DPGR 27 giugno 1988, n. 0270/Pres., nel prevedere che il Comitato provinciale della caccia deve organizzare almeno ogni due anni il corso di cui al suddetto articolo 5, per specie oggetto di caccia selettiva nel territorio di competenza, precisa che tale corso dovrà constare come minimo di 10 lezioni e che per il rilascio dell’attestato di frequenza è necessaria la comprovata presenza da parte dell’interessato ad almeno 8 lezioni del corso stesso;

VISTO che il suddetto comma 1 dell’articolo 5 è stato interpretato dall’articolo 11 comma 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, nel senso che possono esercitare la caccia di selezione coloro i quali siano in possesso dell’attestato di frequenza con profitto al corso effettuato a cura di una Amministrazione provinciale del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l’articolo 24 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, così come modificato dall’articolo 43 comma 35 della legge regionale n. 30/1999, che dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima per l’ottenimento dell’attestato di frequenza con profitto al corso di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 14/1987, è necessario il superamento di una prova scritta a risposta sintetica a quesiti plurimi sul programma oggetto del corso medesimo;

VISTO che, per quanto concerne l’abilitazione all’esercizio venatorio, la disciplina è dettata dall’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, così come modificato dall’articolo 43, commi 2 e 3 della legge regionale 30/1999, e dall’articolo 11, comma 7 della LR 13/2000, che stabilisce che per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è necessario il superamento di un esame, da sostenere presso una Commissione della Provincia nel territorio della cui competenza il candidato ha la residenza, per accedere al quale è necessaria la frequenza di un apposito corso organizzato dall’Amministrazione provinciale competente;

VISTO l’articolo 3 della suddetta legge regionale 56/1986, così come modificato dall’articolo 43, comma 4, della legge regionale n. 30/1999, che disciplina il suddetto esame di abilitazione all’esercizio venatorio, demandando a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico venatorio regionale, le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione all’esercizio venatorio ed il programma di esame per le singole materie;

VISTO l'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, che stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 1993 la prova orale per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio di cui al suddetto articolo 3 della legge regionale n. 56/1986 comprende anche la materia riguardante il pronto soccorso e demanda ad un successivo decreto del Presidente della giunta regionale o assessorile da lui delegato, sentito il Comitato regionale della caccia, la definizione del programma di esame relativamente alle norme di pronto soccorso

VISTI i DPGR n. 9/CP del 25 marzo 1987 e n. 22/CP del 2 giugno 1987, nonché i decreti assessorili n. 60/CP del 17 agosto 1987, n. 74/CP del 26 novembre 1987, n. 7/CP del 15 marzo 1990, n. 32/CP dell'1 settembre 1993 e n. 457 del 23 luglio 2002, con i quali sono state disciplinate le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio ed è stato stabilito il relativo programma di esame;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3588 del 23 ottobre 2002 con il quale le Province sono state delegate, ai sensi dell'articolo 24 comma 1 lettera g) della legge regionale n. 30/1999, ad organizzare, fino al 31 dicembre 2003 i corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione;

RITENUTO di delegare, fino al 31 dicembre 2005, le Amministrazioni provinciali all'organizzazione dei corsi di cui trattasi;

su proposta dell'Assessore regionale alla caccia

La Giunta regionale, all'unanimità,

#### DELIBERA

1. Di delegare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 comma 1 lettera g) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, le Province ad organizzare, fino al 31 dicembre 2005 i corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione.
2. Di disporre che per l'organizzazione dei corsi e per lo svolgimento degli esami suddetti le Province si attengano alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Alla presente deliberazione si darà esecuzione con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.